

n. 84/3-09

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

20 LUGLIO 2009

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **20 Luglio 2009**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BUCCIOL, BURA, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CASCIOLA, CAVAGLIA', COPPERI, FREZZA, GATTO, GRIECO, IANNETTI, MAGLIANO, PESSANA, TRABUCCO e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **19** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **GRASSANO, INVIDIA, MARIELLA, MILETTO, PEPE e SOCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Dott. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3. - PARERE IN MERITO ALL'EMENDAMENTO ART. 81, COMMA 7, DEL
REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTÀ DI TORINO**

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALL'EMENDAMENTO ART. 81, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTÀ DI TORINO.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore VI Commissione CANELLI, riferisce:

La Divisione Servizi Tecnici per le Grandi Opere Edilizie e Verde Pubblico – Settore Gestione Verde, con nota del 26 giugno 2009 prot. n. 3140/6-9-4, pervenuta il 29 giugno 2009 n/s prot. n. 10572 TO2.016/2, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito all' Emendamento art. 81, comma 7, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino.

La Città di Torino ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006, il “Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino”, volto a disciplinare gli interventi sul patrimonio verde di proprietà pubblica e privata e fissare norme relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di parchi, aree verdi, alberate e singoli esemplari onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi naturali della Città.

L'art. 81, comma 7, del citato Regolamento prevede che per lo svolgimento di manifestazioni ed attività all'interno dei parchi, giardini ed aree verdi “non sia consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate” allo scopo di evitare penalizzazioni del patrimonio verde (prati, aiuole, alberate) che già sottoposti a stress climatici sempre più evidenti ed a forte utilizzo da parte dei fruitori, rivela sempre maggiori difficoltà ed essere adeguatamente ripristinato dopo eventi che attirano grandi afflussi di pubblico.

In particolare l'articolo dispone che in tali aree ogni iniziativa e/o manifestazione debba essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo parere vincolante del Settore Gestione Verde (o sua successiva Denominazione).

Nei tre anni di applicazione del predetto Regolamento, a partire dalla sua entrata in vigore, è emersa più volte la necessità di introdurre una modifica all'art. 81, comma 7, che consenta, per motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, di prevedere la possibilità di deroga a tale comma da assumere con apposito provvedimento della Giunta Comunale ed in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche del Settore Gestione Verde.

Pertanto è opportuno procedere all'approvazione della modifica del comma 7, dell'art. 81, aggiungendo dopo le parole *“Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione e l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate”* il seguente periodo: *“In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, la Giunta Comunale può autorizzare, con apposito provvedimento deliberativo opportunamente motivato, eventuali deroghe a tale comma in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.)”*.

In data 15/7/2009 si è riunita la Commissione VI in merito all'Emendamento art. 81, comma 7, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino.

Durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento in oggetto, pertanto la Commissione VI propone di esprimere **parere favorevole** all' Emendamento art. 81, comma 7, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, come indicato nella presente parte narrativa.

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva dal 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva dal 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di **esprimere parere favorevole** all' Emendamento art. 81, comma 7, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino aggiungendo dopo le parole *“Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione e l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate”* il seguente periodo: *“In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, la Giunta Comunale può autorizzare, con apposito provvedimento*

deliberativo opportunamente motivato, eventuali deroghe a tale comma in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.)”.

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Bucciol, Iannetti e Magliano.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	16
Astenuti	3 (Arnulfo, Bura e Trabucco)
Votanti	13
Voti favorevoli	13

DELIBERA

di **esprimere parere favorevole** all’ Emendamento art. 81, comma 7, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino aggiungendo dopo le parole “*Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l’occupazione e l’utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate*” il seguente periodo: “*In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, la Giunta Comunale può autorizzare, con apposito provvedimento deliberativo opportunamente motivato, eventuali deroghe a tale comma in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.)”.*